

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 27/09/2022

Delibera n. 22

Riguardante l'argomento inserito al n. 7 dell'ordine del giorno:

COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2023-27

L'anno **duemilaventidue** questo giorno **27** del mese di **settembre**, alle ore **14:20**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
GIBERTI NICO	Assente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Assente
MONICA FRANCESCO	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Assente
MONTANARI FABIANA	Presente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Presente

Presenti n. **8** Assenti n. **4** (n. 1 consigliere cessato per decadenza)

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Fantinati, Ganapini, Giberti; il consigliere Sassi, assente all'appello, ha confermato la presenza alla seduta.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: **Aguzzoli, Montanari, Signori**.

Omissis

Si dà atto che:

- il consigliere surrogante BAROZZI ANDREA, entrato immediatamente in carica, ha preso posto. Successivamente entra il consigliere SASSI, pertanto **i consiglieri presenti sono n. 10**;
- la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art.2 comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- la legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo articolo l'art. 7, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 28/11/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia al quale, a seguito di proprie deliberazioni consiliari, hanno aderito n. 26 Comuni e n. 4 Unioni di Comuni;

Dato atto che

- le convenzioni sottoscritte hanno termine al 31/12/2022;
- numerosi enti, valutando positivamente l'esperienza e la qualità del servizio, hanno segnalato l'esigenza di attivare una nuova convenzione con il medesimo contenuto e che la Provincia ha manifestato disponibilità in tal senso;

Visto il nuovo schema di convenzione finalizzato a regolare la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione all'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto adeguato allo scopo;

Visto lo schema di Accordo per il trattamento dei dati personali, allegato a) parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione in oggetto (Allegato B);

Rilevato in particolare:

- a) che il contributo associativo annuo è fissato per i Comuni a € 0,30 per abitante, mentre per le Unioni esso verrà determinato caso per caso tra € 0,10 e € 0,20 per

abitante in relazione al numero dei Comuni dell'Unione singolarmente aderenti e che, pertanto, l'importo del contributo a carico delle Unioni verrà determinato in sede di sottoscrizione della convenzione sulla base di tale criterio;

- b) che l'art. 8 prevede la possibilità di costituire un elenco di professionisti cui i Comuni possano attingere per affidare eventuali incarichi esterni e che i Comuni hanno facoltà di avvalersi o meno di questa opportunità;

Preso atto, in particolare:

- che l'adesione alla convenzione è del tutto libera e che l'attivazione dell'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia non è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di adesioni;
- che la durata della convenzione è prevista in cinque anni a decorrere dall'1/01/2023 e pertanto fino al 31/12/2027, fatto salvo il diritto di ogni ente di recesso unilaterale alle condizioni descritte in convenzione;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione in oggetto, svolta su indicazione del Presidente dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, dott. Tirabassi, e preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire in fase di discussione generale;

Uditi i seguenti interventi per dichiarazione di voto:

- *consigliere Marco Signori (capogruppo di Provincia Progressista), il quale preannuncia voto di astensione e chiede l'inserimento a verbale del proprio intervento (vedi allegato);*
- *consigliere Francesco Monica (capogruppo di Insieme per la Provincia di Reggio Emilia), che dichiara voto favorevole;*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Giberti Nico, Fantinati Cristina, Ganapini Davide)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 9	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Spadaccini Erica)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 1	(Signori Marco)

DELIBERA

di costituire l'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia approvando il nuovo schema di Convenzione, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che ne regola la costituzione, il funzionamento e le modalità di adesione;

di approvare altresì l'allegato a) alla Convenzione in oggetto relativo all'Accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione (Allegato B);

di dare atto, in particolare, che:

- l'adesione alla convenzione è del tutto libera e che l'attivazione dell'Ufficio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia non è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di adesioni;
- la durata della convenzione è prevista in cinque anni a decorrere dall'1/01/2023 e pertanto fino al 31/12/2027, fatto salvo il diritto di ogni ente di recesso unilaterale alle condizioni descritte in convenzione;

di autorizzare il Segretario generale alla sottoscrizione delle convenzioni con gli enti aderenti con le modalità di cui al d.lgs. 82/2005.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Giberti Nico, Fantinati Cristina, Ganapini Davide)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 9	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Spadaccini Erica)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 1	(Signori Marco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

A) schema di Convenzione Avvocatura 2023-27;

B) allegato a) alla Convenzione, relativo all'Accordo per il trattamento dei dati personali;

- *dichiarazione di voto del consigliere Signori;*

- parere di regolarità tecnica;

- schema di regolarità contabile.

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Convenzione
per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza
legale
denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di
Reggio Emilia"

ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24.12.2007, n. 244 e
dell'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267

Il giorno _____

Tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, codice fiscale: 00209290352, rappresentata dal _____, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ del _____,

e

_____ con sede legale in _____, codice fiscale: _____
rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione consiliare
n. __ del _____.

Premesso che:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, comma 12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello, che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;

- la legge regionale Emilia-Romagna 30.07.2015, n. 13 riconosce all'art. 6 il ruolo delle Province per il governo di area vasta e al successivo art. 7 incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;

- la Provincia di Reggio Emilia ha in pianta organica personale in possesso della necessaria abilitazione ai sensi dell'art. 23 della legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) e intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, funzioni attualmente svolte dal proprio Ufficio Avvocatura;

- conseguentemente, a seguito dello specifico interesse manifestato da alcuni Comuni, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 28.11.2019 é stato costituito l'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia cui

hanno aderito, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, n. 26 Comuni e n. 4 Unioni;

- il rapporto convenzionale che regola la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia cesserà di avere efficacia il 31.12.2022;

- poiché diversi enti hanno manifestato l'interesse a proseguire nell'esercizio associato delle funzioni di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, con le stesse modalità fin qui seguite, con deliberazione del Consiglio provinciale n. ___ del _____ è stato approvato il nuovo schema per l'adesione all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia per il quinquennio 2023-2027;

- il Comune di _____ (dell'Unione dei Comuni di _____) ha valutato opportuna e funzionale ai propri obiettivi l'adesione all'Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia e pertanto con deliberazione consiliare n. __ del _____ ha approvato il relativo schema convenzionale autorizzando il competente responsabile alla sua sottoscrizione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia di Reggio Emilia e _____ sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "**Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia**" con sede presso la Provincia di Reggio Emilia (in seguito anche: "Ufficio").

2. Oggetto della convenzione è lo svolgimento a favore degli enti convenzionati, delle seguenti attività:

- a) consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, nei casi in cui il Segretario Comunale/Provinciale/Unionale - o chi lo sostituisce - ravvisi il concreto ed immediato pericolo dell'insorgere di una controversia;
- b) difesa stragiudiziale nelle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- c) difesa e rappresentanza in giudizio davanti alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, nelle controversie tributarie, civili e amministrative e davanti ai collegi arbitrali;
- d) supporto nella predisposizione di atti di denuncia o di querela;
- e) limitatamente a situazioni particolari, preventivamente valutate di concerto con gli organi di governo degli enti, la costituzione di parte civile in procedimenti penali.

3. Gli enti aderenti alla convenzione concordano di individuare nella Provincia di Reggio Emilia l'ente capofila e convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il regolare funzionamento dell'Ufficio siano adottati dalla stessa Provincia.

4. Su richiesta dell'ente convenzionato, e compatibilmente con i carichi di lavoro dell'Ufficio, la convenzione trova applicazione anche nei procedimenti in cui non è richiesta obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato.

5. Salvo espressa e diversa volontà dell'ente convenzionato, la convenzione si applica ai procedimenti giudiziari attivati a decorrere dal giorno 01.01.2023.

6. Salvo espressa e diversa volontà dell'ente convenzionato, per i procedimenti giudiziari avviati prima del giorno 01.01.2023 la convenzione non si applica ai successivi gradi di giudizio.

7: E' fatta salva l'ordinaria prosecuzione delle attività di consulenza e di causa per gli enti aderenti alla precedente convenzione 2020-2022.

8. Nel caso in cui l'ente aderente non intenda proseguire il rapporto convenzionale oltre il termine di efficacia della presente convenzione, l'Ufficio - su richiesta dell'ente stesso - porta a termine le procedure giudiziarie già avviate, fino alla nomina di un nuovo difensore per il successivo grado di giudizio.

Art. 2 - Affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio assicura agli enti convenzionati la difesa e la rappresentanza in giudizio nelle controversie giurisdizionali avanti ogni autorità giudiziaria o collegio arbitrale, tanto in qualità di convenuto-resistente quanto di attore-ricorrente.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio è conferito per ogni singola controversia mediante provvedimento espresso, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di ciascun ente convenzionato.

3. Resta facoltà dell'ente convenzionato decidere, con atto motivato, di affidare l'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nei casi di particolare complessità della controversia, di conflitto di interesse tra gli enti convenzionati o a fronte di temporanei eccezionali carichi di lavoro, l'Ufficio comunica tempestivamente all'ente convenzionato i motivi che rendono impossibile l'assunzione dell'incarico.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La struttura dell'Ufficio comprende avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale e personale amministrativo di supporto.

2. Il personale viene assegnato all'Ufficio dall'ente capofila, in base ad accordi tra gli enti convenzionati.

3. L'Ufficio è dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale e si relaziona direttamente con gli organi posti al vertice della struttura amministrativa degli enti convenzionati.

4. Ferma restando la permanenza del rapporto organico e di servizio con l'ente di appartenenza, il personale assegnato all'Ufficio è legato da rapporto funzionale di servizio con gli enti convenzionati per i quali opera, nei limiti e secondo le disposizioni della presente convenzione.

5. I costi di funzionamento dell'Ufficio - fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 - sono posti a carico dell'ente capofila.

Art. 4 - Norme finanziarie *(articolo specifico per i Comuni: contributo fisso pari a € 0,30/abitante/anno)*

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € 0,30 annui per abitante per le prestazioni rese al Comune.

2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel quinquennio a

tredecim procedimenti per i comuni con meno di 8.000 abitanti, a quindici procedimenti per i comuni con popolazione tra gli 8.000 e i 12.000 abitanti, a venti procedimenti per i comuni con più di 12.000 abitanti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000,00 per procedimento.

3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito al censimento permanente della popolazione.

4. In caso di adesione in corso d'anno, la convenzione è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione, con riduzione proporzionale degli importi e delle prestazioni.

Art. 4 - Norme finanziarie *(articolo specifico per le Unioni: contributo fisso pari a € 0,10/abitante/anno nel caso in cui tutti i Comuni dell'Unione abbiano aderito; fino a € 0,10 abitante/anno, in rapporto al numero dei Comuni dell'Unione aderenti alla convenzione e alla dimensione dei servizi conferiti all'Unione stessa)*

1. I costi sostenuti dall'ente capofila per l'Ufficio sono ripartiti tra gli enti convenzionati in proporzione alla dimensione demografica e al carico di lavoro generato, nella misura di € _____ annui per abitante per le prestazioni rese all'Unione.

2. Il contributo di cui al comma precedente dà diritto all'ente convenzionato a ricevere tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1; limitatamente alle prestazioni di difesa e rappresentanza in giudizio di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), il contributo si intende forfettariamente commisurato nel quinquennio a venti procedimenti. Ulteriori procedimenti, oltre a quelli sopra conteggiati, possono essere attribuiti all'Ufficio con un contributo a carico dell'ente convenzionato forfettariamente determinato in € 1.000 per procedimento.

3. Ai fini del presente articolo, il numero degli abitanti è riferito al censimento permanente della popolazione.

4. In caso di adesione in corso d'anno, la convenzione è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione, con riduzione proporzionale degli importi e delle prestazioni.

Art. 5 - Compensi professionali

1. L'Ufficio cura il recupero delle spese legali liquidate dall'autorità giudiziaria in favore degli enti convenzionati.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, tali crediti sono ceduti all'ente capofila, che provvede all'incasso delle somme sul proprio bilancio.

3. Dedotte le spese e gli oneri nella misura di legge, le somme incassate sono utilizzate per la corresponsione agli avvocati specificatamente incaricati di ogni singolo affare degli emolumenti professionali (secondo quanto stabilito dal "Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura provinciale", approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 80 del 29.12.2014).

Art. 6 - Spese di domiciliazione e per consulenze tecniche

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del Foro di Reggio Emilia.

2. Sono a carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato e di imposta di bollo e di registro e gli eventuali compensi per consulenti tecnici

nominati dall'Ufficio o di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria, qualora poste a carico dell'ente stesso, oltre agli eventuali costi diretti di trasferta.

3. L'individuazione di consulenti di parte è congiuntamente decisa dall'ente convenzionato e dall'Ufficio.

4. Sono inoltre a carico degli enti convenzionati gli oneri derivanti dalla condanna al risarcimento del danno o dal pagamento di spese legali a favore delle controparti in caso di soccombenza.

5. L'ente aderente provvede al rimborso delle spese vive sostenute dall'Ufficio entro 30 giorni dalla rendicontazione e relativa richiesta, tenuto conto di quanto disposto dal giudice in merito al riparto delle spese.

6. Anche ai fini della determinazione del fondo rischio contenziosi, l'Ufficio informa tempestivamente l'ente aderente in merito all'andamento delle cause e alle eventuali esigenze di accantonamento.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Gli enti convenzionati assicurano la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'Ufficio; nello specifico, provvedono alla trasmissione del mandato alla lite e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, copia degli atti impugnati e ogni utile documento relativo alla causa, nei termini concordati con l'Ufficio.

2. L'Ufficio rilascia il parere previsto dalla legge sulle transazioni che definiscono controversie per le quali ha ricevuto specifico mandato alla lite e per tutte le altre ritenute di maggiore rilevanza.

3. L'ente convenzionato individua al proprio interno un referente, che salvo specifici accordi è il segretario Comunale/Unionale, che costituisce il tramite tra l'ente convenzionato e l'Ufficio, fatta eccezione per specifiche e puntuali esigenze di assistenza legale manifestate dal Sindaco/Presidente dell'Unione.

Art. 8 - Elenco professionisti.

Nel caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e comma 4, qualora la Provincia istituisca un elenco dei professionisti per i servizi legali a cui affidare l'incarico di difesa in giudizio, gli enti convenzionati possono avvalersi di tale elenco, in alternativa a proprie procedure di individuazione.

Art. 9 - Trattamento dati

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'Unione aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato sub a), che, costituendone parte integrante e sostanziale, si intende sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 10 - Durata e recesso

1. La decorrenza dell'efficacia della presente convenzione è fissata al giorno 01.01.2023; la stessa convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

2. Gli enti convenzionati possono recedere dalla presente convenzione con decorrenza dal giorno 01/01 di ognuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, dando comunicazione alla Provincia, con un preavviso di almeno 30 gg., dell'avvenuta adozione della deliberazione consiliare di recesso.

3. In caso di recesso anticipato ai sensi del precedente comma 2 resta fermo l'obbligo per l'Ufficio di portare a termine eventuali incarichi già affidati, salvo venga deliberata da parte dell'ente convenzionato la sostituzione del difensore.

Art. 11 - Adesioni

1. Gli enti sottoscrittori danno atto che la presente convenzione è aperta all'adesione di altri enti del territorio provinciale.

Per la Provincia di Reggio Emilia
Il Presidente Giorgio Zanni

Per il Comune / Unione di _____
Il Sindaco/Presidente _____

Documento sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra il Comune di (nome dell'Ente) e la Provincia di Reggio Emilia designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28 paragrafi 3 e 4 del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione delle attività previste nell'espletamento della funzioni di Stazione Unica Appaltante e per effetto degli adempimenti descritti nella Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dalla citata Convenzione le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Gli allegati da 1 a 3 costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Il presente accordo lascia impregiudicato gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **"Accordo"**: questo scritto;
- **"Altro Sub-Responsabile del trattamento" o "altro SUB-Responsabile"**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **"Autorità di vigilanza"**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **"Dati Personali"**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad **Interessati**, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.
- **"Diritti degli Interessati"**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **"Interessato"**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l'Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **"Provvedimento"**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di

sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”. Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009

- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella Convenzione in essere;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell’erogazione del Servizio sono descritti nella Convenzione.

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s’impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della Convenzione per la costituzione dell’ufficio comune per l’assistenza legale denominato “Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia” e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;
- garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento relativo alla Convenzione, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell’erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l’attuazione, la gestione e il controllo previsto nell’Accordo:
 - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;

- s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l'accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto dei tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
 - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;
 - collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
 - informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
 - svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
 - vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
 - qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
 - verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
 - collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
 - vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
 - dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
 - conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
 - utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
 - rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
 - comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
 - tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
 - qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il

Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui alla Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della nella Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve (i) prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai Servizi subappaltati, (ii) descrivere i Servizi subappaltati, (iii) le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e (iv) e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai Servizi subappaltati (v) le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;

- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornirà l'elenco dei Sub Responsabili in caso di individuazione successiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare ed il proprio DPO. Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e al recapito del DPO come pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza

Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile - negli orari di ufficio e in giorni lavorativi - in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del

trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

15. Inosservanza della Convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere

dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

19. Restituzione e cancellazione dei dati

9.1

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

20. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilito nella "Convenzione per la costituzione dell'ufficio comune per l'assistenza legale denominato "Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia" in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Luogo e data

Per *[indicare denominazione Ente]*
[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:
[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]

Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 27 settembre 2022

Intervento per dichiarazione di voto di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 7 all'ordine del giorno "Costituzione dell'ufficio unico dell'avvocatura della Provincia di Reggio Emilia. Approvazione schema di convenzione 2023-2027", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale

Anche l'accentramento delle funzioni di avvocatura presenta a nostro avviso risvolti positivi e negativi.

Positivi in termini di efficienza e forse di economia di scala.

Economia un po' aleatoria ci pare, giacché si tratta di una sorta di assicurazione con un costo di base a coprire fino a un determinato numero di eventi e un costo prestabilito per eventuali eventi ulteriori, per cui la convenienza, verosimilmente, sussisterebbe qualora il numero degli eventi, che è praticamente imprevedibile, fosse tale da integrare un effettivo risparmio.

Negativi in termini di minor autonomia dei singoli enti nella determinazione delle linee di gestione, così come in ogni dinamica di accentramento.

Vero è che l'adesione alla convenzione risulta facoltativa, e ci mancherebbe altro, ma non ci pare ciò abbia incidenza sostanziale rispetto alle schematiche considerazioni testé formulate.

Un elemento che valutiamo non positivamente è la durata quinquennale della convenzione, durata massima per chi vi aderisca ab origine naturalmente, a fronte di un'analoga durata triennale della convenzione in scadenza.

Poste tali premesse, il nostro voto sarà di astensione.

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2022/2296

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2023-27

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2022/2296

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2023-27

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 22 DEL 27/09/2022

COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2023-
27

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 04/10/2022

Reggio Emilia, lì 04/10/2022

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.